



Oggetto: Accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri. lotto geografico 2 - Emilia-Romagna - sub – lotto prestazionale 4: lavori in appalto integrato. Interventi PNRR – PNC – M6 – C2 – I 1.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile – Realizzazione nuovo padiglione Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì – demolizione con costruzione - CUP: G61B21011090001; CIG derivato: 9747867253 e lavori II° piano CU: G61B21011090001; CIG derivato: 9743446F76.

Ente Appaltante: **Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Area Dipartimentale Attività Tecniche e Patrimonio-U.O. Attività Tecniche Forlì-Cesena** per il nuovo padiglione;
Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” (IRST) S.r.l. (IRCS) con sede legale a Meldola (FC) Via P. Maroncelli, n. 40 C.F. e Part. IVA 03154520401 , per i lavori al II° piano.

Impresa: Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da COOP.SERVICE Soc. coop. P. A (mandataria) con sede a Reggio Emilia (RE) 42122 – Via Rochdale, 5 (mandataria)/impresa DE MARCO S.r.l. con sede a Bari (BA) Via Caduti di Nassirya, 28 C.F. e Part. IVA 07200160724 (mandante).

Contratto applicativo n. 2 dd. 13.9.2023 e dd. 25.9.2023

Importo di contratto: € 8.676.152,77 di lavori inclusi € 282.695,66 di oneri della sicurezza + IVA ed € 175.535,56 + oneri previdenziali ed IVA per i servizi di ingegneria (progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione) per i lavori del nuovo padiglione;

€ 5.617.672,98 di cui € 141.347,83 di oneri della sicurezza + IVA ed € 124.150,38 +IVA e oneri previdenziali per i servizi di ingegneria (progettazione esecutiva) per i lavori al II° piano.

VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO

L'anno 2025, il giorno 12 (dodici) del mese di marzo, alle ore 14:00, previa convocazione inviata alle parti, con PEC del 28-02-2025 e successiva riconvocazione del 05-03-2025, sono presenti, in collegamento telematico:
per la AUSL Romagna:

- ing. Alessandra Montalti, delegata dal Legale Rappresentante dell'AUSL della Romagna e RUP dell'intervento per la quota di lavori ascritta all'AUSL stessa;
- dott. Fabrizio Miserocchi, Presidente dell'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” (IRST) S.r.l. (IRCS);
- ing. Americo Colamartini, RUP dei lavori di pertinenza dell'IRST;

per il RTI appaltatore dei lavori:

- ing. Roberto Fornaciari, procuratore speciale e Direttore tecnico della mandataria COOP.SERVICE Soc. coop. P.A., delegato dal Legale Rappresentante della mandataria.

È altresì presente il Collegio Consultivo Tecnico, nei suoi componenti:

- ing. Stefano Guatti, Presidente;
- dott. Walter Toniati, componente di parte;
- Avv. Enzo Perrettini, componente di parte.

Scopo dell'odierna riunione è la presa d'atto dell'avvenuta formale costituzione del CCT e la definizione delle modalità di funzionamento del CCT stesso per quanto non precisamente disciplinato dalla normativa vigente con particolare riferimento:

- all'art. 6 del D.L. 16 luglio 2021, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, alla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 12/2022 dd.17 gennaio 2022 recante *“Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”*;
- agli artt. dal 215 al 219 con l'Allegato V.2 del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 31.12.2024, n. 209.

In particolare, si ricorda che:

- il collegio consultivo tecnico (in seguito *“CCT”*) esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile;
- l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa;
- il CCT, composto da tre componenti, è unico per i lavori ascrivibili sia alla competenza dell'AUSL della Romagna sia a quella dell'IRST trattandosi di lavori che insistono sullo stesso immobile e che sono eseguiti dal medesimo operatore economico;
- le Parti hanno nominato ciascuna un componente in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle linee guida, e precisamente:
 - l'AUSL della Romagna ha nominato il dott. Walter Toniati;
 - il RTI esecutore dei lavori ha nominato l'Avv. Enzo PERRETTINI;
 - su concorde volontà dei componenti di parte è stato, quindi, designato quale Presidente, l'ing. Stefano Guatti.

Con il presente verbale il Presidente ed i componenti del Collegio consultivo tecnico, alla presenza del RUP per entrambe le stazioni appaltanti e dell'operatore economico affidatario dei lavori, attestano l'avvenuta costituzione del Collegio.

Inoltre, con la sottoscrizione del presente verbale ed in riferimento al punto 3.1.3.a) delle Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del CCT – Decreto MIMS 17.01.2022 (n. 12/2022), il Presidente ed i componenti del Collegio consultivo tecnico dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità per lo svolgimento del proprio incarico, di cui all'art. 2, allegato V.2, D.lgs. n. 36 del 2023, come modificato dal D.lgs. 31.12.2024, n. 209 e al punto 2.5 delle citate Linee Guida, accettando l'incarico.

Interpellati al riguardo, i legali rappresentanti delle parti, dichiarano di non voler attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, salvo diverso

orientamento da assumere, in relazione alla singola fattispecie, espressamente ed unanimemente, di volta in volta.

Nel merito dei contenuti negoziali il CCT ritiene di definire quanto segue:

1. Durata.

Il CCT è stato formalmente istituito in data 18.2.2025 come risulta dal relativo verbale.

Ai sensi dell'art. 219, comma 1-bis e dell'art. 4 dell'Allegato V.2 del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 31.12.2024, il rapporto negoziale si considera ultimato alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Allegato V.2 del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 31.12.2024, le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo.

Alla sostituzione si provvederà nelle forme e nei modi stabiliti dalle norme vigenti.

Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.

2. Documenti da fornire al CCT:

Ai sensi del punto 3.3 delle Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del CCT - Decreto MIMS 17.01.2022 (n. 12/2022) - all'atto della costituzione del CCT, le parti hanno l'onere di fornire allo stesso tutta la documentazione inerente al contratto.

Sul punto si conviene che tutta la documentazione inerente al contratto verrà messa a disposizione del CCT, su un archivio digitale, accessibile da remoto, tenuto aggiornato, secondo l'evoluzione del contratto.

Si conviene altresì che i RUP e l'Appaltatore si impegnano ad inviare al CCT, ciascuno una propria relazione aggiornata, sull'andamento dell'appalto, entro la data della prossima riunione, concordata per il 9 aprile 2025. Inoltre, le già menzionate parti possono fornire al CCT ogni documento ritenuto opportuno per assicurare una piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti dall'altra parte.

3. Modalità di svolgimento delle funzioni del CCT:

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'Allegato V.2 del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 31.12.2024, ed ai sensi del punto 3.3 delle citate Linee Guida, il CCT ha facoltà di procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni, per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi ed ogni altra questione che il CCT ritenga di sottoporre alle parti.

Fermo restando il divieto di disporre consulenza tecnica d'ufficio, il CCT può in ogni caso richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere, ancorché non prodotta dalle parti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Allegato V.2 del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 31.12.2024, ed ai sensi del punto 3.3 delle citate Linee Guida, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, ovvero 20 (venti) giorni in caso di particolari esigenze istruttorie. Il suddetto termine decorre solo laddove sia stata fornita al CCT tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente intervenute, nonché quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle parti sulle posizioni dalle stesse sostenute in merito ai quesiti posti e successivamente all'eventuale contraddittorio tra le parti esperito dal CCT.

Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

4. Conduzione delle attività:

Finalità istituzionale del CCT è quella di accompagnare l'intera fase di esecuzione, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo dell'opera appaltata, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti.

Ai sensi dell'art. 4, dell'Allegato V.2 del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 31.12.2024, ed ai sensi del punto 4 delle linee guida di cui al DM 17 gennaio 2022, trattandosi di appalto di particolare delicatezza e importanza, il CCT è tenuto a definire periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni.

Sul punto si conviene che il CCT effettuerà la prossima riunione, da remoto, in data 9 aprile 2025 alle ore 16:00, alla quale saranno invitati anche il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo, al fine di acquisire le informazioni circa l'andamento dell'appalto e di concordare la data del successivo sopralluogo. Successivamente verranno, di volta in volta, programmate le riunioni con l'eventuale sopralluogo in cantiere, con cadenza in funzione dell'andamento dei lavori e delle necessità riscontrate dal CCT, o segnalate dalle parti. Di ogni riunione del CCT verrà redatto apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del Presidente.

Nel frattempo, il Presidente del CCT informerà l'organo di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, in merito alla costituzione del CCT, ai pareri e alle determinazioni rilasciati, nonché a ogni altra attività di interesse per detta commissione.

Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non è tenuto ad osservare specifiche formalità, se non quelle necessarie ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.

5. Decisioni del CCT:

Ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato V.2 del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 31.12.2024, ed ai sensi del punto 5.2 delle linee guida di cui al DM 17 gennaio 2022, il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT sarà attivato da ciascuna delle parti o congiuntamente da entrambe, con la presentazione di un quesito scritto, attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente.

Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni, eventualmente assunte.

Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento, se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il CCT potrà operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.

6. Osservatorio:

Ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato V.2 del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 31.12.2024, ed ai sensi del punto 8 delle linee guida di cui al DM 17 gennaio 2022, il Presidente del CCT provvederà a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici, (in seguito "Osservatorio"), istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.

Le informazioni di cui al precedente paragrafo sono trasmesse attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: osservatoriocct@pec.mit.gov.it.

All'Osservatorio saranno inoltre trasmesse le osservazioni formulate dal CCT all'esito delle verifiche sull'andamento dell'appalto.

7. Oneri di funzionamento del CCT:

Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato V.2 del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 31.12.2024 ed ai sensi del punto 7 delle linee guida di cui al DM 17 gennaio 2022, fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del CCT non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Inoltre, Il compenso complessivo spettante al CCT non può superare il triplo della parte fissa.

I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo.

Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge.

I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo del comma 6 del citato art. 1 dell'Allegato V.2, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con il DM 17 gennaio 2022. In particolare:

A. AUSL della Romagna

7.1 - Limite massimo dei compensi del CCT. (art. 1, comma, 5 allegato V.2 nuovo Codice)

La parte fissa del compenso dell'intero CCT non può superare complessivamente, **al netto delle spese**, del contributo previdenziale e dell'IVA, l'importo corrispondente allo 0,5% dell'importo del valore dell'appalto. Essendo quest'ultimo di importo pari ad € 9.388.390,93 (lavori al lordo del ribasso d'asta, dei costi per la sicurezza e delle spese tecniche per il Progetto Esecutivo), al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, come risulta dal quadro economico dell'opera, l'importo massimo dei compensi attribuibile al CCT è dunque pari a complessivi **€ 46.941,96**, oltre alle spese e al contributo previdenziale, ove previsto, e dell'IVA, in misura di legge.

B. IRST Meldola

7.1.bis - Limite massimo dei compensi del CCT. (art. 1, comma, 5 allegato V.2 nuovo Codice)

La parte fissa del compenso dell'intero CCT non può superare complessivamente, al netto delle spese, del contributo previdenziale e dell'IVA, l'importo corrispondente allo 0,5% dell'importo del valore dell'appalto. Essendo quest'ultimo di importo pari ad € 6.050.535,00 (lavori al lordo del ribasso d'asta, dei costi per la sicurezza e delle spese tecniche per il Progetto Esecutivo), al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, come risulta dal quadro economico dell'opera, l'importo massimo dei compensi attribuibile al CCT è dunque pari a complessivi **€ 30.252,68**, oltre alle spese e al contributo previdenziale, ove previsto, e dell'IVA in misura di legge.

7.2 - Articolazione del compenso. (p.to 7.2 LG, come modificato dall'art. 1, comma, 5 allegato V.2 nuovo Codice)

Il compenso per i componenti il CCT, è costituito:

a) da una parte fissa, calcolata come al precedente punto 1, e 1-bis pari, rispettivamente a **€ 46.941,96 ed a € 30.252,68**, al netto delle spese (22,01%), del contributo previdenziale e dell'IVA.

b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del D.M. 17.6.2016 va incrementato del 25% (venticinque per cento).

L'importo orario suindicato, pari ad **€ 93,75** sarà, eventualmente, adeguato alla complessità della prestazione

richiesta.

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del D.M.10.03.2014, n. 55 (*"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31.12.2012, n. 247"*) e successivi aggiornamenti (cfr. D.M. 08.03.2018, n. 37 e D.M. 13.08.2022 n. 147).

Fermo il limite superiore come sopra citato, il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori, non può, comunque, superare il triplo della parte fissa, attribuita pro quota a ciascun componente, di cui al p.to 2), lett. a).

7.3 - Importo delle spese. (p.to 7.4 LG)

L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del DM 17.06.2016.

Con riferimento al quadro di importi delle opere dell'appalto, sopra citato, applicando i criteri del DM 17.06.2016, la percentuale di spese risulta **pari al 19,87% relativamente ai lavori dell'AUSL della Romagna**, da cui l'importo delle spese sulla parte fissa da riconoscere al CCT risulta pari **€ 9.327,37, ed al 22,01% relativamente ai lavori dell'IRST Meldola**, da cui l'importo delle spese sulla parte fissa da riconoscere al CCT risulta pari **€ 6.658,61**.

Le spese coprono ogni onere sostenuto dai componenti il CCT incluse le trasferte, i sopralluoghi, le prestazioni di cantiere, il materiale cartaceo ed informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'incarico. Non è prevista la corresponsione di indennizzi o altri risarcimenti.

7.4 - Definizione del compenso spettante al Presidente e ai componenti (p.to 7.5 LG)

Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10% (dieci per cento). Pertanto, gli importi della parte fissa vengono definiti nelle entità riportate nelle seguenti tabelle:

Lavori del nuovo Padiglione

parte fissa	compenso al netto delle spese	spese	TOTALE AL LORDO DELLE SPESE
Presidente	€ 16.656,82	€ 3.309,71	€ 19.966,53
Componente 1	€ 15.142,57	€ 3.008,83	€ 18.151,40
Componente 2	€ 15.142,57	€ 3.008,83	€ 18.151,40

Lavori del II piano

parte fissa	compenso al netto delle spese	spese	TOTALE AL LORDO DELLE SPESE
Presidente	€ 10.734,82	€ 2.362,73	€ 13.097,55
Componente 1	€ 9.758,93	€ 2.147,94	€ 11.906,87
Componente 2	€ 9.758,93	€ 2.147,94	€ 11.906,87
SOMMANO	€ 30.252,68	€ 6.658,61	€ 36.911,29

Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura uguale pari al 50% sulla Stazione appaltante e sull'appaltatore dei lavori. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'appaltatore, la Stazione appaltante tratterà la quota a carico dello stesso dal successivo stato di avanzamento lavori, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.

7.5 - Acconto. (p.to 7.7.3)

Come previsto i componenti il CCT, possono presentare formale richiesta di un acconto, a titolo di

anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione sarà recuperato, progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione, da parte di ciascun componente il CCT, di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione.

7.6 - Tempi e modalità di liquidazione.

La parte fissa del compenso di cui al precedente p.to 2, lett. a), verrà liquidata, in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla data di trasmissione del SAL al RUP, da parte del DL, previa emissione di fattura o avviso di fattura.

Orientativamente si conviene sulla seguente articolazione del pagamento:

- acconto del 30% al primo stato di avanzamento dei lavori;
- acconto del 20% allo stato di avanzamento dei lavori pari al 40%
- acconto del 20% allo stato di avanzamento dei lavori pari all'80%.

Il saldo verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Certificato di collaudo tecnico amministrativo, previa emissione di fattura o avviso di fattura.

La corresponsione di detta parte fissa è subordinata allo svolgimento allo svolgimento di attività istruttoria o di controllo e monitoraggio o all'eventuale emissione di pareri.

La parte variabile, di volta in volta determinata secondo quanto stabilito al precedente punto 2, lett. b) e comunque entro il limite di cui al precedente punto 1, secondo capoverso, verrà corrisposta ai componenti del CCT entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della determinazione o del parere.

7.7 - Aggiornamento oneri di funzionamento.

Gli importi dei compensi e delle spese sopra indicati, saranno aggiornati in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

7.8. - Provvedimenti in caso di ritardo

Il compenso verrà decurtato dell'uno per mille (1‰) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi definiti dal punto 3.3.4 delle LG ministeriali che per completezza si riporta di seguito:

Salvo quanto previsto dall'art.3 dell'Allegato V.2 al nuovo Codice, il termine per le determinazioni del CCT, previsto in 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, ovvero 20 (venti) giorni in caso di particolari esigenze istruttorie, decorre solo laddove sia stata fornita al CCT tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente intervenute, nonché quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle Parti sulle posizioni dalle stesse sostenute in merito ai quesiti posti.

Le penali, per ciascuna delle due fasi, saranno trattenute in occasione del successivo pagamento, e fatta comunque salva la facoltà per la AUSL di Forlì di richiedere il maggior danno.

7.9 - Termini dei pagamenti

I pagamenti, con le scansioni suindicate, saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle fatture o degli avvisi di fattura, previo accertamento della regolarità contributiva e assicurativa del componente. In caso di irregolarità dello stesso, sarà applicata la procedura prevista dall'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

7.10 - Obblighi di tracciabilità

I componenti e il Presidente del CCT ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegnano, altresì, a comunicare alla AUSL di Forlì tutte le informazioni previste dalla normativa medesima.

I componenti e il Presidente del CCT si impegnano a dare immediata comunicazione alla AUSL di Forlì ed alla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Forlì) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Gli importi dei compensi e delle spese sopra indicati, saranno aggiornati in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Per l'AUSL ROMAGNA

La RUP dell'intervento

Ing. Alessandra Montalti

(firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e del D.lgs. 7.3.2005, n. 82.

Per l'IRST s.r.l.

Il Presidente

Dott. Fabrizio Miserocchi

(firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e del D.lgs. 7.3.2005, n. 82.

Per il RTI appaltatore

Il procuratore speciale della mandataria

Ing. Roberto Fornaciari

(firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e del D.lgs. 7.3.2005, n. 82.

Il Collegio Consultivo Tecnico

Il Presidente

ing. Stefano Guatti

(firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e del D.lgs. 7.3.2005, n. 82.

I Componenti:

avv. Enzo Perrettini

(firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e del D.lgs. 7.3.2005, n. 82.

dott. Walter TONIATI

(firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.